

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29174 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 06/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 13463-2016 proposto da:

ROMEO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LEONE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

- *ricorrente* -

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LAURA CURATOLA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1544/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/11/2015;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10772
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

Rilevato che:

1. Il Sig. Romeo ha proposto ricorso contro Equitalia Sud S.p.a. dinanzi al Giudice del Lavoro di Locri. , per accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale riportata dalla copia dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione. Inoltre, il ricorrente, con l'atto introduttivo, ha dedotto la mancata notifica delle suddette cartelle.

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 994 del 20 giugno 2014, ha dichiarato inesigibili otto cartelle esattoriali, poiché non ne è risultata provata la notifica, mentre ha ritenuto prescritti i crediti portati da altre sette cartelle esattoriali, applicando il termine quinquennale di prescrizione.

3. Contro tale pronuncia, Equitalia Sud. S.p.a. ha proposto appello presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. L'Agente della riscossione ha sostenuto, da un lato, che gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, anche in assenza degli atti notificati, sono sufficienti a provare l'avvenuta notifica delle cartelle e, dall'altro, che alla mancata opposizione della cartella esattoriale nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 consegue la conversione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale.

4. Il Collegio, con la sentenza n. 1544 del 24 novembre 2015, respinta l'eccezione sollevata dal Sig. Rocco sul vizio della procura di Equitalia, ha accolto l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la notifica delle cartelle attraverso la produzione



degli avvisi di ricevimento e ha dichiarato applicabile il termine decennale di prescrizione.

5. Il Sig. Romeo ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque anni.

Equitalia Sud S.p.a. si è difesa con controricorso.

6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Equitalia Sud S.p.a. con il controricorso, poiché la parte ricorrente ha dedotto la violazione di norme di legge e la conseguente errata applicazione del termine decennale di prescrizione e non ha, invece, richiesto una nuova valutazione in punto di fatto.

2. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: *“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la*

cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).

3. La decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria deve essere cassata nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la prescrizione decennale.

La cassazione è con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrà decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite su riportato.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.

Pietro Curzio, *presidente estensore*



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
6 DIC. 2017
Roma, Giudiziario